

ORIGINALE



Via G. da Cermenate 97, int. 13 | 22063 Cantù (CO)
Tel. +39 031 27 59 032 | Fax +39 031 24 50 345
www.venturastudiolegale.com

Ventura
Studio Legale

Avv. Katia Ventura
Abogado Mirko Ventura
info@venturastudiolegale.com

TRIBUNALE DI BERGAMO

Sezione Fallimentare

Nel procedimento ex lege 4766/2016 Volontaria Giurisdizione

G.D.: Dott.ssa Laura Giraldi

OCC: Dott. Davide Rovetta

Ricorso ex art. 14-ter Legge n. 3/2012

Parte ricorrente:

Manenti Ettore (C.F. MNNTTR65A19L400J) nato a Treviglio (BE) il 19/1/1965, residente in Verdellino (BG), Via G. Marconi 2, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Katia Ventura ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Via Giovanni da Cermenate 97 int. 13, 22063 Cantù (CO) tel. 0312759032, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al numero di fax 0312450345 ed all'indirizzo pec avvkatiaventura@pec.giuffre.it

Premesse di ordine processuale

1.- Con istanza ex art. 15, comma 9, Legge 3/2012, depositata in data 7.11.2016 il Sig. **Manenti Ettore** (di seguito "Ricorrente") chiedeva a codesto Tribunale la nomina di un professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (OCC), onde accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14-ter Legge 3/2012.

In allegato all'istanza veniva prodotta la relazione redatta dal consulente del Ricorrente, Dott. Giuliano Pacchiani, con studio in Merate (LC), Via Perosi 4 (di

DEPOSITO IN CANCELLERIA
Bergamo, 7/2/18
Il Funzionario Giudiziario
Maddalena B...



seguito "Relazione", prodotta quale doc. 1 in allegato all'istanza ex art. 15, comma 9, L. 3/2012).

Con provvedimento del 10.11.2016 codesto Tribunale nominava quale OCC il Dott. Davide Rovetta, con studio in 24122 Bergamo, Via Cucchi 6.

L'OCC procedeva alla disamina della Relazione e della documentazione ad essa acclusa, in vista della stesura della relazione particolareggiata ex art. 14-ter Legge 3/2012.

Tale relazione viene depositata *a latere* del presente ricorso, in ossequio al disposto dell'art. 14-ter, comma 3, Legge 3/2012.

Fatto

2.- Come già precisato nell'istanza per la nomina dell'OCC, il Sig. Manenti ha svolto la propria attività lavorativa presso l'Arma dei Carabinieri, Nucleo Radiomobile di Bergamo. Attualmente si è ritirato dal lavoro in data 19.11.2016 e dal 20.11.2016 percepisce la pensione di vecchiaia.

Il reddito netto mensile lordo era di circa 1.975,00 euro (cfr. doc. 1, pag. 6 dell'istanza di nomina di OCC).

3.- L'istante a causa della separazione dalla compagna e delle conseguenti difficoltà economiche generate dalle garanzie prestate alla stessa, si è trovato in un profondo stato di crisi finanziaria e personale.

Tale situazione è scaturita prima in una forma depressiva e poi in un esaurimento di tipo nervoso, tanto da far sì che gli organi competenti dell'Arma dei carabinieri lo ponessero in malattia con conseguente riduzione della retribuzione percepita. A ciò si sono aggiunte le continue richieste di denaro da parte dell'ex compagna, nonché i problemi di natura affettiva con i figli affidati alla madre.

4.- La situazione di sovra-indebitamento ha la sua genesi nell'anno 2013 allorquando per il motivo sopra esposto il Ricorrente rilasciava garanzia nei

confronti della compagna su un finanziamento di euro 50.000,00 per l'acquisto di un'autovettura e di alcuni mobili per la casa e poco dopo per euro 40.000,00 per altri acquisti.

Tali finanziamenti erano stati contratti nella convinzione che la capacità reddituale del nucleo di conviventi fosse stabile; invece di lì a poco la compagna ha perso il lavoro e con esso i rapporti tra i conviventi sono degenerati fino alla naturale separazione.

5.- Si ripota qui di seguito il valore complessivo dei debiti del Sig. Manenti alla data odierna:

- a) Mutuo ipotecario Atto Notaio Catri – Rep. 606.100 raccolta 27.292 stipulato con Unicredit società per azioni in data 27.2.2004 di euro 112.000 per anni 30, con termine 1.3.2034 quota capitale residua di euro 77.645,97;
- b) Conto corrente n. 20143130 affidato c/o Unicredit S.p.A. filiale di Bergamo, Via IV Novembre, per euro 2.400,00. Della predetta esposizione non ci sono stati riscontri in merito all'attuale importo;
- c) BNL Finance garante del prestito personale 99698 accordato in data 19.4.2013 e con termine 31.5.2013; al 31.3.2017 residuano euro 25.160,00 come da lettera pervenuta dalla società con circolarizzazione PEC;
- d) BNL Finance garante del prestito personale 99703 accordato in data 19.4.2013 e con termine 31.5.202; al 31.3.2017 residuano euro 16.016,81 come da lettera pervenuta dalla società con circolarizzazione PEC;
- e) Agos Ducato S.p.A. quale garante del prestito personale contratto dalla Sig.ra Mandato Katia e della carta di credito utilizzata dalla stessa, accordato nel gennaio 2012 per euro 49.314,91 con n. 120 rate mensili; da tale importo a oggi il debito residuo ammonta a euro 32.337,66 ed è desumibile dalla Sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 10.11.2015 – R.G. n. 14320/2013 con la quale il Sig. Manenti chiedeva opposizione del decreto

ingiuntivo a lui notificato quale garante precisando che la somma non era nella sua disponibilità. Il giudice audito, esaminando i documenti prodotti in causa disponeva il rigetto del ricorso e la debenza da parte del Manenti delle spese processuali quantificate in euro 2.768,00 oltre accessori di legge e spese generali;

- f) Findomestic S.p.A. – Carta Aura Revolving – accordato in data 15.1.2001; al 28.3.2017 residuano euro 3.412,01 come da comunicazione ricevuta dal legale della società Avv. Francesco Bellini del Foro di Brescia.

6.- Quanto ai beni a disposizione del Ricorrente si sottolinea la decisione dell'OCC Dott. Rovetta di escludere i due unici beni mobili nella disponibilità del Sig. Manenti, ovvero una automobile Mercedes modello Classe A 180 CDI immatricolata il 26.8.2008, tg DP853HV e un ciclomotore Malaguti ZJM, 49cc., tg X6HPRR.

Quanto poi ai beni immobili invece di proprietà del Ricorrente risulta essere l'appartamento sito in Verdellino (BG), Via Marconi 2, con superficie catastale totale di 67 mq. e relativa cantina di pertinenza nel medesimo sito con superficie catastale totale di 1,5 mq. L'appartamento è stato periziato dal Dott. Arch. Fabrizio Villani in data 31.5.2017, con valutazione parti a euro 63.705,00.

7.- Preso atto del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio, per farvi fronte il Sig. Ettore Manenti ha presentato istanza al Tribunale di Bergamo allo scopo di accedere alla procedura oggetto della presente relazione.

In diritto

Requisiti in capo al Ricorrente.

8.- Sulla scorta di quanto esposto in punto di fatto, si può affermare che il Ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, intesa nel senso specificato dall'art. 6, comma 2, lett. a) della legge 3/2012, vale a dire quella situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio

prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Lo status del Ricorrente è sotto tale profilo consono ai fini del ricorso alla procedura disciplinata dalla legge 3/2012.

In relazione a quanto disposto dall'art. 14-ter, comma 1, Legge n. 3/2012, si evidenzia, inoltre, che in capo al Ricorrente non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e b), infatti lo stesso:

a) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge n. 3/2012;

b) non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi o liquidazione del patrimonio di cui alla legge n. 3/2012;

In vista delle esperende verifiche del Tribunale ex art. 14-quinquies Legge n. 3/2012, in fase di apertura della liquidazione, si precisa che il Ricorrente non ha commesso atti in frode dei creditori.

Documentazione a sostegno della domanda.

9.- In ossequio al disposto dell'art. 14-ter, comma 2, Legge 3/2012, che impone il deposito della documentazione di cui all'art. 9, comma 2, si precisa che nella Relazione è contenuto:

- l'elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
- l'indicazione dei beni del Ricorrente;
- la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei Ricorrenti;
- l'indicazione della composizione del nucleo familiare con la certificazione dello stato di famiglia.

Conclusioni

10.- Il Sig. Manenti intende fare ricorso alla procedura della liquidazione dei beni costituenti il patrimonio (art. 14-ter, Legge 3/2012), ponendo in vendita l'appartamento di proprietà e mettendo a disposizione dei creditori della liquidazione il TFR.

Come illustrato nella Relazione, tale soluzione consentirebbe, in caso di vendita del bene sul mercato concorrenziale, il soddisfacimento dei creditori in misura superiore a quella presumibilmente ricavabile dall'esperimento dell'ordinaria procedura di espropriazione immobiliare, soggetta – come noto – a ribassi significativi, oltre che a costi di procedura più consistenti.

Considerata la situazione reddituale del Ricorrente, l'opzione liquidatoria appare essere l'unica concretamente praticabile.

Tutto ciò premesso il Sig. Manenti, come sopra rappresentato, assistito e domiciliato,

RICORRE

A Codesto Ill.mo Tribunale affinché:

- a) verificata la insussistenza delle condizioni di inammissibilità di cui all'art.7 comma 2 lettere a) e b) della Legge n. 3/2012;
- b) verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
- c) esaminata la documentazione depositata a sostegno della domanda;
- d) vista la relazione predisposta - ex art. 14-ter, comma 3, Legge 3/2012 - dal Dott. Davide Rovetta quale professionista nominato ex art. 15, comma 9, Legge 3/2012, ed il relativo giudizio finale,

OMOLOGHI

il Piano Liquidatorio di Composizione della Crisi, come proposto dal Sig. Manenti,

con liquidazione di tutti i beni del Ricorrente a favore dei creditori - nei termini specificati nel Ricorso - e assegnazione agli stessi di eventuali rimanenze finali.

Si allegano:

- 1) Relazione particolareggiata Dott. Rovetta;
- 2) Copia allegato A alla relazione del Dott. Rovetta;
- 3) Copia allegato B alla relazione del Dott. Rovetta;
- 4) Copia allegato C alla relazione del Dott. Rovetta.

Cantù/Bergamo, lì 22.1.2018

Avv. Katia Ventura



